



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALLA SCUOLA

(emanato con D.D. n. 468 del 7 agosto 1997, modificato con D.D. n. 255 del 22 giugno 2009, con D.D. n. 588 del 10 dicembre 2012, con D.D. n. 74 del 15 febbraio 2016, con D.D. n. 287 dell'11 giugno 2019 e da ultimo con D.D. n. 252 del 04 maggio 2021)

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli allievi della Scuola Normale Superiore ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola,
2. La Scuola annualmente definisce le forme di collaborazione a dette attività, con esclusione di quelle inerenti alle attività di didattica, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, alle collaborazioni possono accedere tutti gli allievi della Scuola.
2. Alle collaborazioni possono accedere gli studenti stranieri presenti alla Scuola per periodi non inferiori a tre mesi a seguito di convenzioni e accordi bilaterali di cooperazione e scambio, compresi gli accordi in ambito Erasmus.
3. Sono esclusi gli allievi che frequentano il primo anno del corso ordinario.
4. Sono incompatibili con lo svolgimento della collaborazione la perdita dello status di allievo, la sanzione dell'allontanamento dalla SNS per tempo determinato e lo svolgimento di attività fuori sede autorizzata per periodi superiori a sei mesi.
5. La compatibilità con eventuali altre collaborazioni svolte ai sensi della normativa vigente sarà valutata in un'ottica di sostenibilità dell'impegno complessivo e di efficacia nella partecipazione alle attività.

Art. 3

Entità della collaborazione

1. Ciascuna collaborazione comporta un'attività, svolta secondo le modalità indicate nei bandi di cui al successivo art. 4, che deve essere completata entro la data prevista dai bandi stessi. Per ciascuna collaborazione è definito un determinato numero di ore complessivo.
2. In ogni caso le prestazioni dell'allievo non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico.
3. La prestazione richiesta all'allievo per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà diritto al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 4***Ripartizione delle collaborazioni***

1. Allo scopo di individuare le effettive necessità, su richiesta dell'ufficio competente le varie strutture segnalano il numero delle collaborazioni che ritengono necessarie per le rispettive attività.
2. Per ogni collaborazione il responsabile per l'attività sarà il responsabile della struttura o altra persona da questi espressamente individuata.
3. Il Consiglio di amministrazione federato stabilisce, in sede di approvazione del bilancio di previsione, uno stanziamento che non è suscettibile di variazione in aumento nel corso dell'anno.
4. Le collaborazioni sono bandite con provvedimenti del Segretario generale pubblicati all'albo ufficiale. I bandi devono contenere la descrizione della collaborazione, la struttura di servizio, i criteri di selezione, il compenso orario, l'impegno orario complessivo e il periodo di svolgimento.

Art. 5***Modalità di presentazione delle domande***

1. La domanda di ammissione, indirizzata al Segretario generale, deve essere redatta sul fac-simile allegato al bando e consegnata entro la data indicata dal bando stesso secondo le indicazioni ivi contenute, corredata della documentazione richiesta.

Art. 6***Assegnazione delle collaborazioni***

1. Nel caso in cui pervengano più richieste per la stessa collaborazione, viene stilata una graduatoria dei candidati in base alla media interna riportata negli esami di profitto; a parità di risultato, o per collaborazioni che richiedano competenze tecniche specifiche o requisiti attitudinali, la collaborazione è assegnata a seguito di un colloquio con il responsabile per l'attività di cui all'articolo 4, secondo comma.
2. Le collaborazioni sono assegnate con provvedimento del Segretario generale, reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola.
3. I cittadini stranieri non appartenenti all'UE possono assumere l'incarico di collaborazione compatibilmente con la normativa in materia di lavoro autonomo occasionale consentito ai titolari di permesso per motivi di studio.
4. Nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione l'allievo rinunci alla stessa o cada in una situazione di incompatibilità, la collaborazione è revocata con provvedimento del Segretario generale.

Art. 7***Contratto e modalità di pagamento***

1. Gli allievi assegnatari stipulano un apposito contratto. Il compenso è corrisposto di norma in unica soluzione a conclusione dell'attività, previa attestazione scritta del responsabile per l'attività di cui all'articolo 4, secondo comma. L'allievo può chiedere il pagamento delle ore effettuate quando sia stata raggiunta almeno la metà di quelle previste.
2. L'Amministrazione provvede a specifica copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni a favore degli allievi che prestano l'attività a tempo parziale.

Art. 8***Adempimenti del responsabile per l'attività***

1. Il responsabile per l'attività come definito dall'articolo 4, secondo comma, assicura il rispetto degli obblighi contrattuali e controlla la corretta esecuzione della prestazione.
2. In caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali procede alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'ufficio competente.
3. Al termine di ciascuna collaborazione attesta il regolare svolgimento dell'attività prevista e richiede la liquidazione della stessa agli uffici competenti.

Art.9***Obblighi dell'allievo***

1. L'allievo è tenuto a svolgere le attività previste dalla collaborazione con diligenza e secondo le modalità concordate con il responsabile per l'attività.

Art.10***Cause di rinvio, di sospensione o decadenza del rapporto di collaborazione***

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dell'allievo, che deve presentare o far pervenire all'ufficio competente la richiesta di rinvio o di sospensione allegando un certificato medico comprovante la malattia e la durata della stessa.

2. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione l'allievo non riattivi il rapporto di collaborazione il rapporto è risolto di diritto.